Legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.

Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile.

Il Consiglio regionale ha approvato

II visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

II Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguente legge:

Art. 1

Finalità e beneficiari della legge

- 1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti a favorire lo sviluppo delle strutture per il turismo giovanile di cui all'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- 2. I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:
- a) Enti pubblici;
- b) Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

Art. 2

Iniziative ammesse a contributo

- 1. I contributi regionali sono concessi per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile.
- 2. Sono considerati prioritari gli interventi di cui al comma 1 che abbiano a oggetto immobili già destinati a ostelli per la gioventù.

Art. 3

Contributi

- 1. I contributi regionali sono concessi in conto capitale fino a un massimo del 70% della spesa ammessa a contributo.
- 2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le iniziative di importo superiore a lire 100.000.000 di spesa ritenuta ammissibile e non superiore a lire 500.000.000.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

- 1. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge, gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale corredata di:
- a) progetto esecutivo;
- b) preventivo dettagliato di spesa e relativo piano finanziario;

- c) assenso del proprietario a eseguire gli interventi ove il richiedente non fosse proprietario dell'immobile;
- d) indicazioni dei tempi di realizzazione dell'intervento;
- e) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- 2. Le domande di contributo devono essere redatte in conformità al modello predisposto dal Dipartimento per il turismo.

Art. 5

Riparto dei contributi

- 1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute ai sensi dell'art. 4, approva, entro il 31 agosto, un piano annuale di riparto che preveda:
- a) i soggetti beneficiari dei contributi, le opere e le spese ammesse al finanziamento;
- b) l'ammontare del contributo concesso;
- c) i tempi entro i quali i beneficiari devono realizzare gli interventi finanziati.
- 2. La Giunta regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'iniziativa entro i termini stabiliti, può, su preventiva richiesta degli interessati e per una sola volta, accordare un congruo periodo di proroga, decorso il quale la Giunta dichiara la decadenza del contributo.
- 3. La deliberazione di ammissione vale quale atto di concessione del contributo in essa previsto e quale impegno di spesa a carico del bilancio regionale dei relativi esercizi, ferma restando l'erogazione del contributo medesimo con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 6

Vincolo di destinazione turistica

- 1. Le iniziative finanziate sono vincolate alla loro specifica destinazione per cinque anni, salvo diversa determinazione della Giunta regionale in relazione alla consistenza del contributo assegnato.
- 2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri a cura dei beneficiari.

Art. 7

Verifica

1. La Giunta regionale provvede alla verifica dell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 8

Erogazione del contributo

- 1. L'erogazione del contributo avviene in due rate concesse mediante liquidazione di spesa del Dirigente del Dipartimento per il turismo.
- 2. La liquidazione della prima rata, pari al 50% del finanziamento concesso, è adottata contemporaneamente all'assegnazione del contributo a favore del destinatario, previa

presentazione della certificazione di inizio dei lavori e della fidejussione di cui all'art. 10.

3. L'erogazione della seconda rata è subordinata alla verifica di cui all'art. 7, nonché all'acquisizione della documentazione tecnica e contabile finale.

Art. 9

Riduzione e revoca dei contributi

- 1. I contributi sono ridotti o revocati, con delibera della Giunta regionale, qualora:
- a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;
- b) l'iniziativa non sia realizzata in conformità a quanto indicato nella domanda e nei relativi allegati tecnici e amministrativi o alle modifiche previamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Art. 10

Garanzia fidejussoria

- 1. L'ente o l'associazione beneficiari del contributo si impegna alla sua restituzione nel caso in cui sia adottato un provvedimento di riduzione o di revoca.
- 2. A garanzia dell'obbligo di cui al comma 1, l'ente o l'associazione beneficiari presenta apposita fidejussione, con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce e, comunque, fino all'avvenuta verifica di cui all'art. 7.

Art. 11

Norma finanziaria

- 1. All'onere di lire 475.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal cap. 80230 «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» partita n. 2 «Interventi a favore del turismo giovanile» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.
- 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono istituiti i seguenti capitoli per competenza e per cassa:
- cap. 31034 «Contributi in conto capitale a enti pubblici per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile», con lo stanziamento di lire 75.000.000;
- cap. 31036 «Contributi in conto capitale ad associazioni private per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile», con lo stanziamento di lire 400.000.000.
- 3. Per i successivi esercizi finanziari l'entità della somma di cui al comma 1 è definita mediante approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 12

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge le

domande possono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e possono riferirsi anche a interventi già in atto purché non siano stati realizzati per una quota superiore al 50 per cento.

Art. 13

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93.

Art. 14

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 luglio 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17.

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 febbraio 1991, n. 5/ddl:
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 febbraio 1991, dove ha acquisito il n. 40 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6a in data 4 marzo 1991;
- La 6a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 aprile 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fabrizio Comencini ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti li progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 1991, n. 2541;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 maggio 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 giugno 1991, n. 7459/ 21403/8, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Renubblica con il seguente provvedimento:

XXXXX200/2700/VE 100.01/17 Presidenza Consiglio ministri diparti-mento affari regionali. Riferimento nota numero 6208/21403/8 datata 8-5-1991 relativa legge regionale recante "Incentivazione strutture ricettive per il turismo giovanile", Governo habet rilevato che articolo 3, comma 3, prevedendo che contributi previsti da legge in questione sunt cumulabili con altri previsti da leggi statali et regionali, at condizione che misura complessiva non superi 95% spesa ammessa, rende insignificante apporto finanziario beneficiari, ponendo at carico disponibilità pubbliche intero costo iniziative, anche quando realizzate da soggetti privati in contrasto con principio secondo cui Imprenditore debet partecipare at rischio iniziativa economica mediante adeguato apporto proprio capitale, - comunque non inferiore at quello risultante at seguito interventi finanziari pubblici per analoghe iniziative in zone economicamente svantaggiate (vedesi legge 64/1986). Per tale motivo Governo ha-bet rinviato legge nuovo esame Consiglio regionale. Occasione Governo habet altresì osservato che Regione debet correttamente istituire distinti capitoli per imputazione onere spesa contributi in relazione at diversa natura pubblica aut privata soggetti destlnatari».;

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato un nuovo disegno di legge, recependo le osserva zioni del Governo, con deliberazione 11 giugno 1991, n. 754/lnf;
- Il nuovo disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 1991 dove ha acquisito lo stesso precedente numero 40 del registro dei progetti di legge;
- Il nuovo progetto di legge è stato esaminato dalla 6a commissione Consiliare in data 13 giugno 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi, dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Martella Andreatta, ha esaminato e approvato e maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 giugno 1991, n. 3779.
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 25 giugno 1991;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge previsto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.